



# Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

**139/2016**  
**Novembre/1/2016 (\*)**  
**Napoli 2 Novembre 2016**

***Il Ministero dell'Economia e Finanze, con il Decreto Ministeriale del 16 settembre scorso, ha reso note le specifiche di invio dei dati 2016 del Sistema tessera sanitaria.***

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il Decreto Ministeriale del 16/09/2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre 2016, ha dettato le specifiche tecniche e le singole **modalità operative per la trasmissione telematica al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e alle spese veterinarie**, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a decorrere dai dati utili al modello 2017, da parte dell'Agenzia delle Entrate.

## ***Le spese sanitarie interessate***

Le spese sanitarie e veterinarie, oggetto del Decreto *de quo*, **sono quelle sostenute dalle persone fisiche a far data dal 1° gennaio 2016, che possono beneficiare della consueta detrazione IRPEF del 19% ai sensi dell'art. 15, c.1, lett. c) e c-bis) del TUIR.**

## ***I nuovi obbligati***

Secondo quanto disposto dal Decreto in parola, l'obbligo di comunicare i dati al *Sistema Tessera Sanitaria* (*id*: Sistema TS) delle spese sanitarie e veterinarie, rispetto all'invio dei dati relativi al 2015, viene esteso anche alle seguenti categorie di contribuenti:

- Gli esercizi commerciali che svolgono l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci, come ad esempio le parafarmacie;
- Gli iscritti agli albi professionali dei Veterinari;
- Gli iscritti agli albi professionali degli Psicologi;
- Gli iscritti agli albi professionali degli Infermieri;
- Gli iscritti agli albi professionali delle Ostetriche/i;
- Gli iscritti agli albi professionali dei Tecnici Sanitari di radiologia medica;
- Gli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico.

### ***L'opposizione dell'assistito***

Inoltre, il Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze, ribadisce che, **l'assistito, al momento del rilascio della fattura, può opporsi a rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie, chiedendo verbalmente al medico l'annotazione dell'opposizione sul documento fiscale.**

L'informazione di tale opposizione deve essere conservata anche dal soggetto emittente la fattura secondo l'art.3 c. 2b Decreto MEF del 31 luglio 2015, ed è pertanto consigliabile far sottoscrivere un'apposita dichiarazione o far aggiungere tale dichiarazione nella copia della fattura che rimane agli atti. Tale opposizione alla comunicazione può essere esercitata solo per le spese sanitarie e non per le spese veterinarie.

### ***Le scadenze per l'invio***

Per le spese sanitarie sostenute nell'anno 2016, **la trasmissione telematica al sistema TS dei relativi dati deve essere effettuata inderogabilmente entro il 31 gennaio 2017**, come indicato dal DM del 31/7/2015.

### ***Le sanzioni***

**Le sanzioni previste per la violazione degli obblighi di comunicazione al Sistema Tessera Sanitaria**, sono contenute nell'Art. 23 del D.Lgs n.158 del 24 settembre 2015:

→ In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, con un massimo di euro 50.000.

→ Nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione stessa.

→ Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000.

**Ad maiora**

***IL PRESIDENTE***  
***Edmondo Duraccio***

**(\*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori**

**ED/FC/FT**